



**INCONTRO COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE
DI ATENEO E REGOLAMENTI ELETTORALI
01/12/2011 ore 9.30**

Componenti presenti: Prof. Paoletti, prof.ssa Panariti, prof. Giangaspero, prof. Zilli, dott.ssa Sperti, sig. Fadel

Per l'Amministrazione: dott.ssa Bisiani, dott.ssa Cozzi

Assenti giustificati: prof. Pittaro, sig. Saviano

Assente: dott. Turturiello

In apertura di seduta viene approvato, con alcune modifiche richieste dal prof. Zilli e dal prof. Paoletti, il verbale del precedente incontro del 24 novembre.

La Commissione riprende i lavori con la disamina del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze del personale TA in Senato Accademico.

La dott.ssa Cozzi, sulla base di un testo da Lei predisposto e già fornito alla Commissione durante un precedente incontro, riassume quanto già determinato in merito al predetto Regolamento elettorale:

- dividere la regolamentazione delle elezioni delle rappresentanze del personale TA in Senato da quelle delle rappresentanze, sempre della stessa categoria di personale in Consiglio di amministrazione, data la diversità delle modalità delle elezioni stesse;
- prevedere le modalità per l'introduzione del principio delle pari opportunità anche in questo regolamento sulla base di quanto già evidenziato al riguardo nella trattazione delle elezioni dei rappresentanti d'area in Senato;
- individuare nel testo esistente le parti relative ai principi elettorali da inserire nel Regolamento Generale di Ateneo.

Scorrendo il testo è stato condiviso dalla Commissione che:

Art. 1 – I commi 1, 2 e 4 saranno inseriti nel Reg. Generale con le seguenti modifiche:

- comma 1: viene indicato l'arco temporale anteriore alla scadenza del mandato dell'organo entro il quale deve essere avviato il procedimento elettorale in 60 giorni antecedenti alla scadenza del mandato;
- comma 2 : la locuzione "del seggio" viene modificata "dei seggi". Sarà oggetto di ulteriore riflessione se il principio viene esteso anche al dettaglio delle indicazioni del contenuto del decreto rettorale (data e sede delle elezioni, orario di apertura e chiusura dei seggi).

Art. 2 – viene confermato l'elettorato passivo del personale TA avente titolo alla rappresentanza nella previsione vigente (con esclusione del personale TA in prova e part time, in analogia con quanto previsto dalla l. 240/10, art. 6, comma 12, per i docenti: «la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche»); l'articolo viene, quindi, confermato nella sua stesura.

Art. 4 – il comma 4 costituisce principio da inserire nel Reg. Generale.



- Art. 5 – viene confermata la modalità della presentazione delle candidature e quindi:
- comma 1 verrà inserito quale principio nel Reg. Generale nella parte iniziale come segue:
“Le candidature devono essere presentate dagli aventi diritto all’elettorato passivo, con lettera sottoscritta indirizzata al Rettore dell’Università di Trieste”.
 - commi 2 e 3 verranno inseriti integralmente;
 - comma 4: poiché non sussiste più nel sistema elettorale previsto dal nuovo Statuto una simultaneità tra le elezioni del Senato e quelle del Consiglio di Amministrazione viene eliminato.
- Art. 7 – Viene individuato il comma 2 come principio da inserire nel Reg. generale.
Viene inoltre stabilito che in questa disposizione venga inserito il voto di genere con l’indicazione facoltativa di una seconda preferenza, di genere diverso dalla prima.
Per quanto riguarda il comma 3, viene modificato nel senso che l’espressione di due preferenze per candidati del medesimo genere non comporta nullità del voto, ma soltanto della seconda preferenza, considerando validamente espressa la prima.
- Art. 8 – La Commissione non ritiene di determinare un quorum per la validità delle votazioni.
Viene perciò eliminato l’articolo che lo prevede.
- Art. 11 – Commi 1, 2, 3 e 4: individuati come principi da inserire nel Reg. generale, tenendo conto nei commi 3 e 4 che in caso di parità di voti, prevale il soggetto di genere diverso dal primo che abbia conseguito il maggior numero di voti; per quanto riguarda il comma 4, con la modifica che la precedenza, a parità di anzianità di servizio, spetta al più *giovane* di età.
- Art. 12 – Viene ritenuto superfluo e pleonastico e quindi si ritiene di eliminarlo.
- Art. 13 - Viene individuato come principio da inserire nel Reg. generale.
- Art. 14 – Regolamentazione transitoria, e quindi da eliminare.

Esaurito l’esame dei regolamenti elettorali per l’elezione dei rappresentanti d’area e del personale TA in Senato, la Commissione passa ad un prima disamina di massima del procedimento per la nomina delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione, sia interne che esterne, da adottarsi con i medesimi criteri.

Viene data lettura dell’art. 13 dello Statuto, che contiene gli elementi essenziali del procedimento per la composizione del CdA; il comma 4, in particolare, prescrive per i componenti del CdA il «possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un’esperienza professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale», ponendo una riserva esplicita al regolamento generale di ateneo per la specificazione dei suddetti requisiti.

La discussione si incentra sui requisiti per i componenti elettivi interni. Per ciò che attiene alla qualifica scientifica e professionale, nel corso della discussione emerge la proposta di richiedere la condizione di “professore e ricercatore attivo” secondo quanto già previsto in ateneo per l’accesso al FRA (quattro articoli o una monografia negli ultimi quattro anni): viene, altresì, valutata la condizione dell’essere stato coordinatore di progetti di ricerca a livello internazionale e nazionale, eventualmente indicando una soglia di valore del progetto. Sul punto, la Commissione si riserva un approfondimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Per quanto riguarda il requisito della comprovata competenza in campo gestionale, requisito che è richiesto per gli interni, come per gli esterni, si suggerisce di esaminare la disciplina vigente per la nomina in CdA di altri enti scientifici del territorio, per esempio l'Area di Ricerca; a livello di esperienza nell'Ateneo, si propone di considerare l'esperienza maturata nella direzione di centri autonomi di spesa o nella gestione di unità organizzative complesse con budget di spesa assegnato.

Nel corso della discussione, emerge l'opportunità di prevedere una pluralità di requisiti, chiedendo che il candidato ne posseda almeno un certo numero.

Vengono brevemente esaminati anche i casi di incompatibilità che vanno a determinare l'incandidabilità dei soggetti, previsti nell'art. 13, comma 9, dello Statuto.

Vista la sua complessità, una più puntuale disamina della materia è rinviata alla prossima seduta.